



COMUNE di PREGNANA MILANESE
POLIZIA MUNICIPALE

Piazza della Libertà n°1 – Tel. 02 93967204 – Fax 02 93590747

ALLEGATO DELIB. C.C. n° 08 del 25.02.2000

*Regolamento della Pubblicità
e delle
Pubbliche Affissioni*

- Applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
Artt. 3 e 36 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507
- Potere regolamentare dei Comuni
Art.23 D.Lgs.285/92 – Artt. da 47 a 59 D.P.R. 495/92

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento
- Articolo 2. Classificazione del Comune
- Articolo 3. Pubblicità permanente e temporanea

TITOLO II

CRITERI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Articolo 4. Finalità e contenuto del piano
- Articolo 5. Redazione del piano
- Articolo 6. Caratteristiche tecniche degli impianti
- Articolo 7. Superficie complessiva degli impianti
- Articolo 8. Impianti per le pubbliche affissioni
- Articolo 9. Impianti da destinare a privati per l'effettuazione diretta di pubbliche affissioni
- Articolo 10. Impianti pubblicitari di servizio
- Articolo 11. Altri impianti di pubblicità o propaganda

TITOLO III

PUBBLICITA'

Capo I

Generalità

Articolo 12. Oggetto

Articolo 13. Definizione, caratteristiche, tipologia dei mezzi pubblicitari

Articolo 14. Dimensioni dei mezzi pubblicitari

Articolo 15. Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari

Articolo 16. Pubblicità luminosa

Articolo 17. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Capo II

Effettuazione e postazioni pubblicitarie

Articolo 18. Ubicazione

Articolo 19. Deroghe alle distanze minime

Articolo 20. Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

Articolo 21. Ubicazioni particolari

Articolo 22. Pubblicità sui veicoli

Articolo 23. Pubblicità fonica

Articolo 24. Limitazioni e divieti

TITOLO IV
DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 25. Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 26. Istanza
- Articolo 27. Installazioni su suolo ed aree di uso pubblico
- Articolo 28. Ipotesi soggette a sola comunicazione preventiva
- Articolo 29. Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 30. Oneri
- Articolo 31. Targhetta di identificazione
- Articolo 32. Rimozione dei mezzi pubblicitari

TITOLO V

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

Disposizioni generali

- Articolo 33. Oggetto
- Articolo 34. Funzionario responsabile
- Articolo 35. Forme di gestione del servizio
- Articolo 36. Soggetti passivi
- Articolo 37. Pubblicità permanente e temporanea
- Articolo 38. Pubblicità effettuata occupando spazio aree di uso pubblico
- Articolo 39. Riscossione coattiva
- Articolo 40. Rimborsi
- Articolo 41. Contenzioso

Capo II

Imposta comunale sulla pubblicità

- Articolo 42. Presupposto dell'imposta
- Articolo 43. Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 44. Misura dell'imposta
- Articolo 45. Maggiorazione e riduzione d'imposta
- Articolo 46. Dichiarazione d'imposta
- Articolo 47. Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Articolo 48. Pagamento dell'imposta
- Articolo 49. Riduzione ed esenzione dell'imposta

Capo III

Pubbliche affissioni

Sezione I – Servizio delle pubbliche affissioni

- Articolo 50. Pubbliche affissioni
- Articolo 51. Soggetto passivo
- Articolo 52. Modalità per le pubbliche affissioni
- Articolo 53. Affissioni urgenti, festive e notturne
- Articolo 54. Autorizzazione per le affissioni dirette

Sezione II - Del diritto

- Articolo 55. Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe
- Articolo 56. Riduzione ed esenzione del diritto

TITOLO VI

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Articolo 57. Sanzioni tributarie ed interessi

Articolo 58. Sanzioni amministrative

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 59. Norme finali

Articolo 60. Norme transitorie

Articolo 61. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO-

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna, delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale nel rispetto dei DD. L.vi 15.11.1993 n° 507 e 30.4-1992 n° 285, del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e delle rispettive successive modifiche.
2. Le attività di cui al comma precedente sono rilevanti se ed in quanto svolte in luoghi pubblici, aperti al pubblico o sia da tali luoghi percepibili ed in particolare lungo le strade, nella loro prossimità o in vista di esse

Art. 2 -CLASSILFICAZIONE DEL COMUNE-

1. A norma dell'art.2 del D. Lgs. 507/93 5 Comune di Pregnana Milanese è di classe V.

Art. 3 –PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA-

1. Al fine degli adempimenti di cui al presente regolamento, in funzione dei tempi di esposizione autorizzata e indipendentemente dall'obbligazione tributaria, la pubblicità è considerata permanente per esposizioni di durata superiore all'anno, temporanea per gli altri casi.

TITOLO II

CRITERI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 -FINALITA' E CONTENUTO DEL PIANO-

1. Per le seguenti tipologie il piano determina il quantitativo degli impianti e delle superfici:
 - Pubbliche affissioni,
 - Impianti da destinare a privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per la effettuazione diretta di pubbliche affissioni,
 - Impianti pubblicitari di servizio, come definiti dal comma 7 dell'art.47 del D.P.R. 495/92,
 - Impianti di pubblicità o propaganda come definiti dal comma 8 dell'art.47 del D.P.R. 495/92.
2. L'obiettivo del piano è quello di distribuire l'insieme degli impianti su tutto il territorio comunale tenendo presente le esigenze della comunicazione istituzionale e sociale, nonché del fenomeno pubblicitario.
3. Per la collocazione degli impianti si dovranno rispettare le esigenze di salvaguardia e di valorizzazione ambientale.
4. L'ubicazione degli impianti dovrà essere conforme alle condizioni e prescrizioni del Codice della Strada e a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 5 -REDAZIONE DEL PIANO-

1. Il piano dovrà essere redatto nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento ed è approvato dalla Giunta Comunale.
2. Il piano può essere modificato ogni anno, comunque entro il 30 novembre e le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 -CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI-

1. Le caratteristiche tecniche degli impianti, devono essere conformi alla normativa vigente in materia, in particolare alle condizioni e prescrizioni di cui al Titolo II, Capo I del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.1992 n° 285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.Lgs. 16.12.1992 n° 495) e successive modificazioni e integrazioni, nonché al presente regolamento.

Art. 7 -SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI-

1. La superficie complessiva degli impianti è dedotta dalla risultanza della somma delle superfici utili che i singoli impianti offrono per la diffusione di messaggi pubblicitari, comunicazioni di natura istituzionale, d'informazione in genere e sociale o economica.

Art. 8 -IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI:

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni effettuate dal servizio comunale riguardano comunicazioni di natura istituzionale e d'interesse economico. La diffusione di messaggi avverrà mediante la collocazione di manifesti.
2. La superficie complessiva da destinare alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 72 mq.
3. 33 mq della superficie degli impianti sono destinati alle affissioni di natura istituzionale e sociale e in ogni caso prive di rilevanza economica.
4. Gli impianti di cui al presente articolo, secondo la loro collocazione, saranno monofacciali o bifacciali e avranno, di norma, le seguenti dimensioni:
 - Cm. 70x100
 - Cm. 100x140
 - Cm. 140x200

Art. 9 –IMPIANTI DA DESTINARE A PRIVATI PER L'EFFETTUAZIONE DIRETTA DI PUBBLICHE AFFISSIONI-

1. La superficie complessiva da destinare all'affissione diretta da parte di privati, non può essere superiore a 6 mq. Tale superficie è da intendersi in eccedenza rispetto a quella destinata alle pubbliche affissioni del servizio comunale.
2. Ove non esistessero gli impianti, questi devono essere realizzati e collocati a cura e spese del privato nel rispetto delle tipologie e condizioni stabilite.

3. Gli spazi saranno assegnati ai privati mediante procedura concorsuale, previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che, tra l'altro, indichi:
- la durata della concessione, che non dovrà essere superiore alla durata massima prevista per la concessione del pubblico servizio;
 - l'ammontare del deposito cauzionale, che non dovrà essere inferiore a due terzi degli importi annuali dovuti al Comune per imposte, tasse e canoni eventualmente dovuti, determinabili per l'intera superficie attribuibile nella quantità massima.
 - l'obbligo di conferimento degli impianti realizzati al Comune alla scadenza della concessione.

Art. 10 -IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO-

1. Tali impianti hanno lo scopo principale di assicurare un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, orologi simili) recanti uno spazio pubblicitario (art.47 comma 7 D.P.R. 495/92).
2. Le transenne parapetonali possono essere di forma rettangolare oppure ad arco, devono essere monocolori e preferibilmente color acciaio.
3. Non costituiscono impianti pubblicitari di servizio di cui all'art.47 del D.P.R. 495/92, i segnali stradali d'indicazione delle attività industriali, artigianali e commerciali.

Art. 11 -ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA-

1. Gli impianti di pubblicità o propaganda sono individuati dal comma 8 dell'art.47 del D.P.R. 495/92.

TITOLO III

PUBBLICITA'

Capo I

Generalità

Art. 12 -OGGETTO-

1. Il presente titolo disciplina tutte le forme pubblicitarie effettuate lungo le strade o in prossimità di esse, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. L'attività di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti norme:
 - Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada);
 - Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
 - Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni);
 - Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 13 –DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI-

1. La normativa di cui al comma 2 del precedente articolo definisce e individua la tipologia e le caratteristiche dei singoli mezzi pubblicitari a cui si rinvia; a quanto previsto dall'art.47 del Regolamento del Codice della strada e dal D.Lgs. 507/93 devono aggiungersi i seguenti mezzi pubblicitari:
 - TARGHE (mezzo pubblicitario di ridotte dimensioni che svolge comunque funzione di insegna di esercizio);

MANIFESTI (quale che sia il materiale costitutivo è privo di rigidità e posto in opera su appositi supporti);

- VETROFANIE (scritte e/o simboli adesive su vetro);
- PANNELLI, VIDEO O ALTRE ANALOGHE STRUTTURE CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO DI DIODILUMINOSI, LAMPADINE E SIMILI MEDIANTE CONTROLLO ELETTRONICO, ELETTROMECCANICO O COMUNQUE PROGRAMMATO IN MODO DA GARANTIRE LA VARIABILITA' DEL MESSAGGIO O LA SUA VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE, LAMPEGGIANTE O SIMILARE. (effettuata su schermi televisivi e simili);
- DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (effettuate su schermi o pareti);
- PUBBLICITA' DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI;
- PALLONI FRENATI E SIMILI;
- VOLANTINAGGIO (distribuzione di manifesti, locandine o di altro materiale pubblicitario ed in forma ambulante, anche quello collocato in postazioni fisse a disposizione di chiunque abbia interesse);
- PERSONE CIRCOLANTI CON MEZZI PUBBLICITARI
- PUBBLICITA' FONICA (effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili)

Art. 14 -DIMENSIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI-

1. Le dimensioni massime dei mezzi pubblicitari sono:

- a) quelle stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni per le installazioni fuori dal centro abitato, lungo le strade, in prossimità di esse o nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio;
- b) le seguenti all'interno del centro abitato, come delimitato a sensi dell'art.4 del Codice della Strada:

b1) per quelli posti lungo le strade o in prossimità di esse:

- Mq. 6 se in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli e per ogni facciata utile per la esposizione di messaggi pubblicitari, 4 mq per le insegne di esercizio relative alle stazioni di rifornimento carburanti e stazioni di servizio.
- Mq 18 se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati per tutta la loro estensione. Per le sole insegne di esercizio poste in aderenza a fabbricati e su facciate dell'edificio ove ha sede l'attività qualora la superficie della facciata sia superiore a mq 100, è possibile incrementare la

- superficie di ogni insegna nella misura del 10% della superficie eccedente il suddetto limite;
- Nella misura complessiva non superiore al 5% della superficie delle rispettive aree, per i mezzi posti all'interno delle stazioni di servizio e aree di parcheggio. In tale percentuale devono rientrare le rappresentazioni attinenti ai servizi prestati.

2 Le preinsegne installate fuori o dentro al centro abitato hanno forma rettangolare e dimensioni non inferiori a mt 1x0,2 e non superiori a mt 1,5x0,3.

Art. 15 –CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI-

1. I mezzi pubblicitari devono essere conformi al Codice della Strada e alle specifiche norme dettate dal Comune.

All'interno del centro abitato, l'altezza del bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, deve essere tale da evitare intralcio e pericolo per i pedoni ed i veicoli e da non ostacolare la visuale dei conducenti dei veicoli in genere. I bordi inferiori degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, devono essere posti in ogni loro punto ad una quota non inferiore a mt 5 rispetto al piano della carreggiata.

Art. 16 -PUBBLICITA' LUMINOSA –

1. Per pubblicità luminosa si intende quella effettuata con mezzi dotati di luminosità propria costituendo essi stessi fonte di luce, o di quella effettuata con mezzi resi meglio visibili da sorgente luminosa esterna.
2. E' da considerare mezzo pubblicitario anche la vetrofania collocata in funzione di insegna e posta in posizione tale da essere illuminata dalla luce stessa del locale dove è sita l'attività.
3. La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 17 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI –

1. Le sorgenti luminose e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati lungo o in prossimità delle strade dove n'è consentita l'installazione, hanno caratteristiche, sagoma, colori e abbinamento conformi alle disposizioni dell'art.50 del D.P.R. 495/92. Essi non possono avere luce intermittente, né di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque provochi abbagliamento.
2. La croce rossa luminosa fuori e dentro i centri abitati è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. All'interno del centro abitato, è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari luminosi a meno di mt 150 dalle intersezioni semaforizzate.

Capo II

Effettuazione e postazioni pubblicitarie

Art. 18 -UBICAZIONE-

1 L'ubicazione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente art.13, salvo i casi espressamente vietati, secondo le tratte stradali interessate e se posizionati lungo o in vista di esse o nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, è autorizzata nel rispetto delle distanze minime e nelle posizioni stabilite dall'art.51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro il centro abitato, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
3. Le strade e le aree o zone interessate dall'ubicazione dei mezzi pubblicitari oggetto del presente regolamento sono così ripartite:
 - a) Strade delimitate fuori dal centro abitato;
 - b) Strade delimitate dentro al centro abitato e tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a km/h 50, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art.23, comma 6, del Codice della Strada;
 - c) Strade delimitate all'interno di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche od a fronte di edifici d'interesse storico o artistico, nonché all'interno di zone classificate, a sensi del Regolamento Edilizio, d'interesse monumentale/storico e di particolare interesse ambientale;
 - d) Stazioni di servizio e aree di parcheggio fuori dal centro abitato;
 - e) Stazioni di servizio e aree di parcheggio dentro al centro abitato.
4. Per quanto riguarda l'ubicazione lungo le strade, in prossimità di esse o nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio, la pubblicità è autorizzata ed effettuata:
 - a) Fuori dal centro abitato e relativamente ai punti a) e d) del precedente comma, sia per quanto riguarda la ubicazione, che il loro quantitativo, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al Codice della Strada, nonché, per quanto non espressamente in contrasto, con le condizioni del presente regolamento;

- b) Dentro al centro abitato, come delimitato a sensi dell'art.4 del suddetto Codice della Strada, e relativamente ai punti b) ed e) del precedente comma, sia per quanto riguarda la ubicazione, che il loro quantitativo, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al Codice della Strada, nonché, per quanto non espressamente in contrasto, con le condizioni del presente regolamento e nel rispetto delle seguenti distanze minime dal margine della carreggiata:
- a m 1 e in posizione tale da non arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale;
 - A m 0,5, se collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati per tutta la loro superficie, e in posizione tale da non arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.
- c) Dentro al centro abitato può essere autorizzata la collocazione di una sola insegna di esercizio per ogni senso di marcia riguardanti le stazioni di rifornimento di carburanti e stazioni di servizio.
5. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari aventi dimensione superiore a mq 0,5 nei luoghi e nelle zone di cui al punto c) del precedente comma 3, è anche subordinata al parere dei rispettivi competenti organi di tutela.
6. La distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario è consentito esclusivamente se effettuato a mano e direttamente da persone transitanti sugli appositi percorsi pedonali. Gli stessi percorsi devono essere utilizzati dalle persone circolanti con mezzi pubblicitari e comunque non deve essere arrecato intralcio ai pedoni.

Art. 19 -DEROGHE ALLE DISTANZE MINIME-

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade classificate urbane di quartiere e locali urbane od extraurbane non diversamente definite, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico è possibile concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione stradale.
2. Relativamente alla distanza dalle intersezioni, oltre alle deroghe espressamente previste dalla normativa e nel rispetto delle disposizioni relative alla ubicazione, è possibile derogare per la pubblicità collocata in posizione parallela al senso di marcia dei veicolo nei seguenti casi:.
 - a) per i mezzi pubblicitari inseriti per legge nelle esenzioni dal pagamento dell'imposta e dal diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b) per i mezzi pubblicitari opachi posti all'interno delle vetrine di locali pubblici o aperti al pubblico e per una superficie non superiore al 20% dei mq complessivi di ogni singola vetrina.
 - c) per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati posti all'interno delle vetrine di locali pubblici o aperti al pubblico e per una superficie non superiore al 10% dei mq complessivi di ogni singola vetrina.

Art. 20 -MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE-

1. La variabilità dei messaggi fuori dal centro abitato è stabilita dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
2. All'interno del centro abitato per i mezzi pubblicitari collocati in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli la variabilità dei messaggi è consentita purché non sia inferiore a tre minuti.

Art. 21 -UBICAZIONI PARTICOLARI-

1. In prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici di luoghi d'interesse storico o artistico, è vietato esporre mezzi pubblicitari in generale ad eccezione delle insegne di esercizio che dovranno essere autorizzate previo parere dei competenti organi.
2. Nelle zone d'interesse storico-monumentale e di particolare interesse ambientale, così come individuate a sensi del Regolamento Edilizio, il Dirigente competente provvede sulla domanda previo parere della Commissione Edilizia.

Art. 22 -PUBBLICITA' SUI VEICOLI-

1. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli si attuano le condizioni e prescrizioni di cui agli artt.23 del Codice della Strada e 57 del Relativo regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Art. 23 –PUBBLICITA' FONICA-

1. Per pubblicità fonica s'intende la diffusione di annunci eseguiti mediante amplificatori, megafoni, ecc., collegati o meno con radioricevitori, registratori, grammofoni e simili.
2. La pubblicità sonora di cui al comma precedente, deve essere effettuata a volume moderato nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pregnana Milanese e in tutti i casi non deve comunque superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nell'autorizzazione saranno indicate le prescrizioni relative a particolari luoghi, quali scuole, ospedali, chiese o altri, nonché relative agli orari, vietando, di norma, tale dalle 20.00 alle 07.00 e dalle 13.00 alle 15.00.
4. In periodo di campagna elettorale e referendaria restano ferme le particolari norme.
5. Fuori dei centri abitati la pubblicità fonica è regolata dal Codice della Strada.

Art. 24 –LIMITAZIONI E DIVIETI-

1. La pubblicità mediante il lancio di volantini, manifestini, o altro materiale pubblicitario, anche da veicoli, è vietata su tutto il territorio comunale;
2. L'esposizione di cartelli, manifesti, volantini e simili, è vietata sui pali della luce, alberi, semafori o all'esterno delle recinzioni, anche se in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

TITOLO IV

DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25 -RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI-

1. L'effettuazione della pubblicità è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D. Lgs. 285/92, la cui disciplina è ulteriormente integrata dalle seguenti norme.
2. L'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità lungo le strade, in prossimità o in vista di esse, in luogo pubblico, aperto al pubblico o sia da questi luoghi comunque percepibile, nel rispetto della normativa in materia vigente e del presente regolamento, è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari, è subordinata ad autonoma autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada quando previsto dalla legge.
4. Le autorizzazioni di natura permanente per la pubblicità esterna avranno la durata massima di **3 anni** ai sensi dell'art.53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
5. L'autorizzazione deve essere richiesta anche per i casi in cui il mezzo pubblicitario debba essere modificato in uno qualsiasi dei suoi componenti, siano essi o meno direttamente connessi con le dimensioni

Art. 26 -ISTANZA -

1. Il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda all'Ufficio protocollo del Comune. La Polizia Municipale entro sessanta giorni concede o nega l'autorizzazione, fatte salve le autorizzazioni per le quali sono previsti pareri e nulla - osta di altri Enti.
2. La domanda d'autorizzazione va presentata sulla scorta del modello predisposto dalla Polizia Municipale contenente tutti i requisiti necessari e/o comunque previsti dalla legge.

Art. 27 -INSTALLAZIONI SU SUOLO ED AREE DI USO PUBBLICO-

1. Qualora s'intenda installare l'impianto su suolo od aree di uso pubblico, dovrà essere effettuata contestuale richiesta di autorizzazione per l'occupazione indicandone la superficie.

Art. 28 -IPOTESI SOGGETTE A SOLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA-

- 1 Per la pubblicità temporanea effettuata con mezzi conformi al presente Regolamento ed alla normativa in materia vigente non è necessaria l'autorizzazione seguenti casi:
 - a) quando la vigente normativa prevede l'esenzione del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b) per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o che sia da tali luoghi visibile, ad eccezione delle insegne di esercizio e previo pagamento della relativa imposta sulla pubblicità.
2. La pubblicità temporanea di cui al comma precedente, comunque effettuata su strutture private, è subordinata all'obbligo di preventiva comunicazione alla Polizia Municipale sulla scorta di apposito modello a tal fine predisposto.

Art. 29 -OBBLIGHI DEL TITOLARE AUTORIZZAZIONE-

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà:
 - Versare la somma di £ 20.000 quali oneri di istruttoria e sopralluogo per il rilascio o il rinnovo di autorizzazione di tipo permanente. Tale onere dovrà essere adeguato ogni due anni in base agli indici ISTAT di aumento del costo annuale del prezzi al consumo, applicando la media delle due percentuali e arrotondando la cifra alle 1000 superiori;
 - Oltre all'onere di cui al punto precedente, ad istruttoria avvenuta e prima del rilascio della autorizzazione potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale nella misura che la Polizia Municipale individuerà a seconda della complessità della struttura, delle prescrizioni di natura tecnica/ amministrativa, della presenza operativa permanente del soggetto richiedente sul territorio cittadino;
 - Verificare il buono stato degli impianti ed effettuare tutti gli interventi necessari per la loro efficienza estetica e di solidità;
 - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni che in qualsiasi tempo, durante la vigenza dell'autorizzazione o concessione, verranno impartite dall'ente, compresa la eventuale e motivata rimozione degli impianti autorizzati;
 - Effettuare il pagamento dell'eventuale T.O.S.A.P. per l'occupazione del suolo od area di uso pubblico effettuata con qualsiasi tipo di struttura;
 - Rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la normativa vigente in materia di pubblicità e quanto in proposito sarà emanato.

Art. 30 -ONERI-

- 1 E' a carico del titolare dell'autorizzazione il pagamento dell'imposta di pubblicità e di ogni altro onere eventualmente stabilito, compresa la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ricorrendone i presupposti.

Art. 31 -TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE-

1. Su ogni mezzo pubblicitario realizzato con materiale di qualsiasi natura, il titolare dell'autorizzazione, per le installazioni di tipo permanente, dovrà applicare una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante,
- Soggetto titolare,
- Numero dell'autorizzazione,
- Data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

2. Per le installazioni di tipo temporaneo il soggetto autorizzato dovrà comunque indicare quanto appresso:
 - Amministrazione rilasciante,
 - Numero dell'autorizzazione,
 - Data di scadenza,
 - Timbro d'attestazione relativo alla regolarizzazione del tributo.

Art. 32 -RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI-

1. Tutti i messaggi ed i mezzi pubblicitari esposti abusivamente o difformemente dalle autorizzazioni o concessioni rilasciate, o che eventualmente contrastino col presente regolamento o con la normativa vigente in materia, saranno rimossi ai sensi dell'attuale normativa. All'obbligo della rimozione, consegue il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO V

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 33 -OGGETTO-

1. La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni e integrazioni è integrata dalle seguenti norme.

Art. 34 -FUNZIONARIO RESPONSABILE-

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile appositamente designato. Il nominativo del Funzionario responsabile, sarà comunicato entro sessanta giorni dalla nomina, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 35 -FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO-

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compete al Comune.
2. Il Comune può affidare in concessione detto servizio ove lo ritenga più economico e funzionale ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3, lettera, c) della Legge 8.6.1990 n° 142,

ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari (previsto dall'art.32 del D. Lgs. 507/93) istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

3. Nel caso venga prescelta la forma di cui al comma 2 del presente articolo, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Art. 36 -SOGGETTI PASSIVI-

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato in solido al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 37 -PUBBLICITA' PERMANENTE E TEMPORANEA-

1. Al fine degli adempimenti di cui al presente titolo e in funzione dei tempi di esposizione autorizzata, l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano per la pubblicità:
 - a) permanente, intendendosi tali le esposizioni di durata superiore all'anno solare;
 - b) temporanea, intendendosi tali le esposizioni di durata non superiore all'anno solare.

Art. 38 -PUBBLICITA' EFFETTUATA OCCUPANDO SPAZI O AREE DI USO PUBBLICO-

1. Qualora la pubblicità sia effettuata occupando, in qualsiasi modo spazi o aree di uso pubblico, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude la corresponsione anche della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché eventuali canoni di concessione.

Art. 39 -RISCOSSIONE COATTIVA-

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43 e successive modificazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successive a quello di scadenza del periodo di sospensione. Il credito rientra tra quelli aventi privilegio generale sui mobili del debitore, secondo quanto disposto dall'art.2752 del Codice Civile.

Art. 40 -RIMBORSI-

1. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza.
Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

Art. 41 -CONTENZIOSO-

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art.2 del D. Lgs.31.12.1992 n° 546, le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento
Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel suddetto Decreto.

Capo II

Imposta comunale sulla pubblicità

Art. 42 -PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, lungo strade o in vista di esse e più in generale da quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - Messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 43 -MODALITA'DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA-

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in conformità all'art.7 del D. Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni e integrazioni e precisamente:
 - In base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti;
 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso all'mq. E le frazioni di esso, oltre il primo, devono invece essere arrotondate sempre per eccesso al mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori ai trenta centimetri quadrati;
 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
 - Per i mezzi bifacciali, posto che detti mezzi non siano funzionalmente destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio così da accrescerne l'efficacia, le superfici vanno considerate separatamente;
 - Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

- I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano un unico mezzo pubblicitario.
2. L'ufficio competente riscuote l'imposta dovuta per intero conseguentemente all'atto di autorizzazione di cui al presente regolamento e per i periodi in essa indicati applicando la tariffa, come stabilito, per anno solare.

Art. 44 -MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita dal Comune mediante l'adozione di apposita tabella comprendente le varie forme di pubblicità allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno dei veicoli in generale, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria, limitando le maggiorazioni previste solo ai messaggi esposti all'esterno dei veicoli;
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune se è lo stesso che ha rilasciato licenza d'esercizio;
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta se il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede nel Comune;
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;
6. L'imposta non è dovuta per l'indicazione della sola Ragione Sociale, del marchio e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà o adibiti a trasporto per suo conto, purché tali indicazioni non compaiano più di due volte e ciascun'iscrizione non superi il mezzo metro quadrato di superficie. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati;
7. Le tariffe per la pubblicità di cui ai commi precedenti, sono specificate nella tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 45 -MAGGIORAZIONE E RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 46 -DICHIARAZIONE D'IMPOSTA-

1. I soggetti passivi di cui all'art.36 prima di iniziare la pubblicità permanente assoggettabile all'imposta sono tenuti a presentare all'ufficio competente, apposita dichiarazione, anche cumulativa, utilizzando il modello predisposto dal Comune o dal concessionario e nel quale dovranno essere riportati i dati richiesti.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario già autorizzato, relativamente al quale sia già stata presentata la dichiarazione di cui al comma precedente, le modifiche stesse sono soggette a nuova dichiarazione.
3. La variazione dell'imposta di minore entità comporta il conguaglio nel periodo successivo a quello di riferimento a seguito di nuova dichiarazione.
4. La pubblicità permanente s'intende prorogata per gli anni successivi fino alla scadenza dell'autorizzazione e con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, ovvero non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.
5. Qualora venga omessa la presentazione della denuncia per la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli o pannelli luminosi, e la stessa venga accertata d'ufficio, si presume realizzata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Per la pubblicità temporanea, la dichiarazione è assolta col pagamento dell'imposta.

Art. 47 -RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO-

1. Il Comune o il concessionario entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi d'accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato del concessionario
4. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 48 -PAGAMENTO DELL'IMPOSTA-

1. Per la pubblicità ordinaria permanente, o relativa a quella di durata superiore a tre mesi, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità permanente deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Gli importi dovranno essere arrotondati alle mille lire, per difetto, se la frazione non è superiore alle cinquecento lire, e per eccesso se superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di inizio pubblicità di cui all'art.46 del presente Regolamento;
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione;
5. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore ai tre milioni.

Art. 49 -RIDUZIONE ED ESENZIONE DELL'IMPOSTA-

1. I casi di riduzione o di esenzione dell'imposta sono stabiliti dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D. Lgs. N° 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta a metà nei seguenti casi:
 - Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;
 - Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Quanto sopra, s'intende riferito alla pubblicità avente le caratteristiche necessarie per essere assoggettata ad imposizione, secondo quanto disposto dall'art.42 del presente Regolamento, ed è applicabile anche in caso di presenza, oltre al messaggio relativo alla manifestazione che si intende pubblicizzare, dell'indicazione di persone, ditte o società, che hanno contribuito all'organizzazione della stessa.

3. Sono esenti dall'imposta:
 - La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino,

nel loro insieme, la superficie complessiva del mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

- Gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
- La Pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'Impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo gli itinerari di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- La pubblicità comunque effettuate in via esclusiva dallo stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
- Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- Le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

Capo III

Pubbliche affissioni

Sezione I - Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 50 -PUBBLICHE AFFISSIONI-

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire specificatamente l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e/o sociali, prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 51 –SOGGETTO PASSIVO-

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni, colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è esercitato.

Art. 52 –MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI-

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale sono contenute le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo, codice fiscale, la durata dell'esposizione con la data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi ed il formato dei manifesti;
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni;

Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni;

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco e/o planimetria idonea alla identificazione degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 53 –AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE-

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ciascuna commissione.

Art. 54 –AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE-

1. L'affissione diretta negli appositi spazi a ciò destinati, è consentita esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentita la commissione edilizia ed in ottemperanza al Regolamento di Polizia Urbana, dietro richiesta degli interessati;
2. Alla richiesta di autorizzazione, redatta secondo il modello predisposto dal competente ufficio, dovrà essere allegata la quietanza attestante la costituzione del fondo rimborso diritti di istruttoria e stampati, come quantificato da apposito atto.

Art. 55 -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE -

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla sua esecuzione.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto nella misura di cui al D. Lgs. N° 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in base alla tabella adottata dal Comune
3. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta, secondo le modalità di cui all'art.48 del presente Regolamento.

Art. 56 -RIDUZIONE-E ED ESENZIONE DEL DIRITTO-

1. I casi di riduzione o di esenzione del diritto sono stabiliti dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D. Lgs. n°507/93 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La tariffa del servizio pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi in cui è prevista l'esenzione prevista dal comma 3 del presente articolo;
 - Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi o spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - Per gli annunci mortuari.
3. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - I manifesti riguardanti l'attività istituzionale del Comune svolta in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - I manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- I manifesti delle Autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- I manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- I manifesti concernenti corsi scolastici, e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO VI

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 57 –SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI -

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.46 del presente Regolamento, si applica una soprattassa pari all'ammontare della somma evasa, oltre al pagamento dell'imposta dovuta.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, è dovuta, indipendentemente da quella suesposta, una soprattassa del 20% dell'importo il cui versamento è stato omesso o ritardato;
3. Le suddette soprattasse, sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il versamento viene eseguito, non oltre i trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento;
4. Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili;
5. Si estendono al diritto sulle pubbliche affissioni, le sanzioni e gli interessi previsti per l'imposta sulla pubblicità.

Art. 58 -SANZIONI AMMINISTRATIVE -

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, steso in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 507/93, al quale si rimanda per quanto non espressamente enunciato, conseguono sanzioni amministrative per l'applicazione delle quali si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II capo I della legge 689/81, salvo quanto previsto dai successivi commi;

3. Per le violazioni alle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione la €. **200.000** a €. **2.000.000** con notificazione agli interessati entro **150 giorni** dall'accertamento.
4. Il Comune predispone altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale.
5. In caso d'inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute;
6. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e delle sanzioni di cui sopra, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata dell'efficacia desiderata;
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi;
8. Nella medesima Ordinanza, sarà stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa;
9. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinate al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 -NORME FINALI-

1. Il presente regolamento abroga il Regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale in data 24.06.1994 con atto n° 63.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicheranno tassativamente le disposizioni dettate dal D. Lgs. 507/93;
3. L'approvazione del piano generale degli impianti e sue modificazioni, in conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni;
5. Nel caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni ad apposita azienda speciale, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione stessa ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni, successivamente alla scadenza della concessione.
Per la gestione del servizio, il concessionario è obbligato a versare al comune un canone annuo fisso o un agio sulla riscossione complessiva da determinarsi in sede di stipula del contratto.
Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, si applica un'indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910 n°639.
Nel caso di variazione delle tariffe superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, il canone fisso della concessione deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 60 –NORME TRANSITORIE -

1. I mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e collocati in luoghi pubblici, aperti al pubblico o siano da tali luoghi percepibile, non apposti sulle strade o in vista

di esse, e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa, a cura degli interessati, entro 3 anni dall'entrata in vigore, fatte salve le specifiche norme di legge.

2. I mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse dovranno essere adeguati alla nuova normativa, a cura degli interessati, nei termini stabiliti dal vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.4.1992n° 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 495/92, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 61 -ENTRATA IN VIGORE-

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2000
2. Entro trenta giorni dall'adozione il Comune è tenuto ad inviare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, in copia conforme, la deliberazione di approvazione del Regolamento.